



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio 528/A X Legislatura

A.

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 5 del 20/02/2018

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta. Primo provvedimento.



OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.



Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del D.lgs. n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica delle posizioni debitorie predisposta dalla competente Sezione, che qui si approva.

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE DEBITORIA

Totale: € 3.500

Generalità dei creditori: Dott.ssa Elena Ludovico

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Consiglio di Stato n. 3140/2017 nella parte relativa alla compensazione delle spese correlate alla consulenza tecnica di parte espletata dalla Dott.ssa Elena Ludovico

Importo del debito fuori bilancio: € 3.500

Relazione sulla formazione del debito: Con riferimento ai ricorsi riuniti nn. 1291/2013, 1340/2013 e 1617/2013, il TAR Puglia, Sezione di Lecce, a mezzo dell'ordinanza n. 842/2014, ha "Ritenuto che, per la natura specialistica delle questioni poste dalle parti nei ricorsi originari, nei motivi aggiunti e nei ricorsi incidentali – fra di loro connessi e dunque, almeno a questa fase, da riunire (01291/2013 Reg. Ric. Studio radiologico "Calabrese" dei Dott.ri Ruggiero e Maria Luisa Calabrese c/ASL LE e Regione Puglia; 01340/2013 Reg. Ric. Studio Ortokinesis s.r.l. c/ASL LE e Studio radiologico "Calabrese" dei Dott.ri Ruggiero e Maria Luisa Calabrese; 01617/2013 Reg. Ric. "Studio di diagnostica per immagini Fasano s.r.l." c/ASL LE e Studio radiologico "Calabrese" dei Dott.ri Ruggiero e Maria Luisa Calabrese, n.d.r.) – è necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio (...)". Con nota prot. n. AOO_081/1488/APS1 del 14 aprile 2014, il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed il Servizio Accreditamento e Programmazione sanitaria, in ottemperanza agli incombenti istruttori previsti nell'ordinanza del TAR Puglia, Sezione di Lecce, n. 842/2014, ha comunicato all'Avvocatura Regionale il nominativo della Dott.ssa Elena Ludovico, quale professionista di comprovata esperienza nella materia del contendere, cui conferire l'incarico di CTP nel contenzioso *de quo*.

Il primo grado del giudizio relativo ai succitati ricorsi riuniti è stato deciso con sentenza n. 1070/2016, a mezzo della quale il TAR Puglia, Sezione di Lecce, respingendo i ricorsi nn. 1307/2013, 1340/2013 e 1617/2013 e dichiarando improcedibile il ricorso n. 1291/2013, ha disposto la compensazione delle spese tra le parti processuali.

Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto separati appelli, R.G. rispettivamente n. 8014 del 2016 e R.G. n. 801 del 2017, sia il Centro di Diagnostica per Immagini S.r.l. che lo Studio di Diagnostica per



4.

Immagini Fasano S.r.l.. La Regione Puglia si è costituita limitatamente al giudizio R.G. n. 801 del 2017 al fine di opporsi all'accoglimento dell'appello principale.

Il Consiglio di Stato, a mezzo di sentenza n. 3140 del 2017, decidendo definitivamente sui ricorsi nn. 8014/2016, 801/2017 e 1103/2017, ha confermato integralmente le statuizioni del giudice di *prime cure* e, per l'effetto, attesa la complessità delle questioni esaminate, ha compensato integralmente le spese tra tutte le parti dei giudizi riuniti.

In conseguenza della sopra citata pronuncia di secondo grado, la Regione Puglia è tenuta a corrispondere il compenso spettante al succitato CTP in relazione all'attività peritale espletata in favore della Regione medesima.


Con nota pec del 22 novembre 2017, acquisita al protocollo della Sezione SGO n. AOO_183/7341 del 27 novembre 2017, la Dott.ssa Elena Ludovico, ad espletamento dell'incarico ricevuto, ha inviato alla scrivente Sezione specifica copia di prenotula al fine di ottenere il pagamento del compenso di relativa spettanza di importo pari alla somma lorda di Euro 3.500.

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 3140/2017 nella parte in cui dispone la compensazione delle spese tra le parti e, pertanto, anche del compenso pari ad Euro 3.500 per l'attività di consulenza tecnica di parte espletata dalla Dott.ssa Elena Ludovico in favore della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)



Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute
(Giancarlo Ruscitti)



Il Presidente

(Michele Emiliano)



(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

"E' approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D.Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs.vo 10 agosto 2014, n. 126, il debito relativo alla sentenza esecutiva:

Sentenza Consiglio di Stato n. 3140/2017 in relazione alla compensazione delle spese relative alla consulenza tecnica di parte espletata dalla Dott.ssa Elena Ludovico

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con imputazione come segue:

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1317** – codice UE 08 - CRA 66.03 - "*Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali*" per € 3.500,00.

Art. 3

(Entrata in Vigore)

"La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione"

